



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 24

ORDINANZA SINDACALE

N. 24 DEL 03-04-2020

Oggetto: MISURE PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO

- l'art. 32 della Costituzione;
- il DPCM 01/04/2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio” ed in particolare l'art. 1 comma 1 in cui si proroga l'effetto dei precedenti decreti fino al 13 aprile 2020;
- il DL del 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 3, comma 1;
- il DPCM 23/02/2020, recante “Disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23/02/2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DL del 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;
- il DPCM del 8/03/2020, avente ad oggetto : “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” in cui si dispone “*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*” con l'obiettivo di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in

generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

- il DPCM del 9/03/2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” in cui si dispone all' art.1 comma 2 “*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*” fino al 3 aprile 2020;

- il DPCM dell'11/03/2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA

- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;

- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;

- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

- la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTA altresì

- l'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;

- la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11; “ Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATO

- l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 , n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO che in ambito scientifico è acclarato che la diffusione del virus avvenga attraverso le piccole goccioline della saliva umana dei soggetti infetti, emessa durante i colpi di tosse, gli starnuti o anche il semplice parlare e che queste goccioline vanno ad infettare direttamente i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici sulle quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;

VISTO che è altrettanto certo che alcuni soggetti sono infetti dal virus pur essendo completamente asintomatici e che quest'ultimi, proprio perché inconsapevoli, rappresentano il più temibile veicolo per la diffusione del virus e tenuto conto che il complesso oro-nasale è una via certa di diffusione del virus;

TENUTO CONTO che tutte le raccomandazioni sanitarie sono indirizzate al distanziamento sociale, invitando le persone a restare al proprio domicilio e limitare le uscite solo nei casi di necessità, come prescritto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Montefalco, allo

specifico stato di evoluzione del contagio nel territorio comunale e limitrofo, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme sopra citate, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19, ovvero non in contrasto con le misure nazionali e regionali;

RITENUTO per quanto sopra premesso il Sindaco, quale autorità sanitaria, intende mettere in atto tutte le misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus ed avendo individuato nel rischio di contagio per trasmissione oro-nasale il momento essenziale su cui intervenire per contrastare il propagarsi della malattia, ritiene l'uso della mascherina un presidio fondamentale nel contrasto della diffusione dello stesso e quindi di tutela della salute collettiva, nella consapevolezza che la mascherina è una tutela nei confronti degli altri;

VISTI

- lo Statuto Comunale
- la propria ordinanza 17 del 6 marzo 2020;

ORDINA

1. L'accesso negli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali ed in ogni altro luogo aperto al pubblico è consentito solo a coloro che indossano protezioni delle vie respiratorie sotto forma di specifiche "mascherine protettive" da collocare su naso e bocca, in modo idoneo ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola;
2. L'efficacia di queste misure ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino al giorno 13/04/2020 incluso, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti nazionali e o regionali correlati alla emergenza sanitaria in corso che, se avverrà, prorogherà di diritto le prescrizioni previste con questa ordinanza e cesseranno di avere effetto solo al cessare di provvedimenti nazionali o regionali più restrittivi;

INFORMA

- che l'Amministrazione comunale sta provvedendo alla distribuzione di mascherine protettive per il tramite di volontari della Croce Rossa secondo disponibilità di cui è possibile approvvigionarsi, stante l'attuale situazione.

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500 come previsto dall'art. 7 bis del D. LGS 18 agosto 2000, n. 267. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 689/1981 di €. 50,00.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e il rispetto del presente provvedimento;

DISPONE

- di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza;
- che la presente ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico;
- salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
 - Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;

- Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- A.U.S.L. Umbria n. 2;
- Albo Pretorio on line;
- Comando di Polizia Municipale;
- Questura di Perugia
- Comando Stazione Carabinieri Montefalco;
- Responsabili di Area

Il Sindaco
Luigi Titta

